

T.A.R. Toscana Firenze Sez. III, Sent., 28-02-2012, n. 397

Svolgimento del processo

La ricorrente è un'associazione costituita il 24.6.2010 da alcuni soci fondatori ed avente per scopo statutario la tutela in via amministrativa e giurisdizionale, l'osservanza, da parte delle pubbliche amministrazioni, delle regole e della correttezza di gestione della cosa pubblica nell'interesse generale, la salute, la qualità della vita, l'ambiente, la natura, il paesaggio, l'ecosistema, i beni culturali, il corretto assetto urbanistico, la preservazione da ogni forma di inquinamento (documento n. 5 depositato in giudizio dalla deducente).

Il Comune di M., con deliberazione consiliare n. .. del 27.7.2006, ha adottato il regolamento urbanistico, poi approvato con deliberazione consiliare del 30.7.2007.

Lo stesso Comune, con deliberazione consiliare n. .. del 28.11.2008, ha adottato il piano di recupero dell'area denominata "Ex Agraria", poi approvato con deliberazione consiliare n. .. del 17.4.2009.


Tale piano prevede la formazione di 2 lotti edificabili con interventi sul patrimonio esistente che si concretano in nuove costruzioni, nonché il reperimento di spazi pubblici da destinare a viabilità, parcheggio e verde pubblico ed alla realizzazione di infrastrutture a rete quali fognature, rete idrica, rete dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione e telecomunicazioni.

E' seguito il rilascio, a favore di M., del permesso di costruire n. .. del 7.9.2009.


La ricorrente, avverso tale provvedimento, il piano di recupero e il regolamento urbanistico, è insorta deducendo:

1) incompetenza del Consiglio comunale in ordine all'approvazione del piano di recupero;

2) violazione del combinato disposto di cui all'art. 94, comma 2, del D.P.R. n. 380 del 2001 e dell'art. 82 della L.R. n. 1 del 2005;



- 3) violazione dell'art. 76.5 delle norme tecniche di attuazione del vigente regolamento urbanistico in parte qua; violazione del principio fondamentale della legittimità del patrimonio edilizio esistente in caso di interventi inerenti il suo recupero; eccesso di potere per carenza di istruttoria;
- 4) nullità in parte qua del regolamento urbanistico per violazione dell'art. 21 septies della L. n. 241 del 1990 per mancanza di oggetto possibile e/o determinato quale elemento essenziale dell'atto; illegittimità derivate; violazione dell'art. 3, comma 1, lett. f, del D.P.R. n. 380 del 2001; violazione dell'art. 76.5 delle norme tecniche di attuazione del regolamento urbanistico; illegittimità derivate;
- 5) violazione delle norme contenute nel capo IV del titolo V della L.R. n. 1 del 2005; violazione dell'art. 17 del regolamento di attuazione del titolo V della L.R. n. 1 del 2005, approvato con D.P.G.R. 9.2.2007, n. 3/R; violazione degli artt. 27, 28 e 30 della L. n. 457 del 1978; violazione del combinato disposto dell'art. 32 della L. n. 457 del 1978, dell'art. 13 della L. n. 10 del 1977 e dell'art. 55 della L.R. n. 1 del 2005; violazione dell'art. 28 della L. n. 1150 del 1942; illegittimità in parte qua del regolamento urbanistico; illegittimità del piano di recupero; illegittimità derivate;
- 6) violazione dell'art. 11 del regolamento regionale n. 26/R, approvato con D.P.G.R. 27.4.2007; violazione dell'art. 89 del D.P.R. n. 380 del 2001; violazione dell'art. 17 del regolamento regionale n. 3/R approvato con D.P.G.R. 9.2.2007; illegittimità derivata;
- 7) violazione delle norme in materia di altezze e distanze tra fabbricati; violazione degli artt. 7.4, 7.8., 7.9, 7.10 e 76.5 delle N.T.A. del regolamento urbanistico; violazione degli artt. 8 e 9 del D.M. n. 1444 del 1968; violazione dell'art. 3 del regolamento regionale n. 2/R emanato con D.P.G.R. 9.2.2007;
- 8) violazione del punto 3.7.2 del D.M. Interni 1 febbraio 1986; violazione dell'allegato D.M. 16 febbraio 2007;
- 9) violazione del combinato disposto di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004 e al R.D. n. 1357 del 1940;
- 10) violazione degli artt. 3 e 5 del D.M. n. 1444 del 1968 e dell'art. 3 del regolamento regionale n. 2/R approvato con D.P.G.R. 9.2.2007; violazione degli artt. 14.3, 20.1 e 76 delle N.T.A. del regolamento



urbanistico; in subordine, violazione dell'art. 76 delle N.T.A. del regolamento urbanistico per violazione degli artt. 1 e 2 del D.M. n. 1444 del 1968; illegittimità derivata del permesso di costruire;

11) violazione dell'art. 3 del D.M. 9 febbraio 1996 e dell'art. 64 del D.P.R. n. 380 del 2001; illegittimità derivate;

12) violazione dell'art. 76.5 delle N.T.A. del regolamento urbanistico;

13) violazione degli artt. 3, commi 4 e 5, 55, comma 2, 1, comma 2, e 2 della L.R. n. 1 del 2005;

14) violazione dell'art. 5, comma 4 bis, e dell'art. 3 della L.R. n. 47 del 1991, dell'art. 10 del D.P.R. n. 503 del 1996, del combinato disposto dei punti 4.2.3 e 8.1.11 del D.M. n. 236 del 1989; violazione dell'art. 20 delle N.T.A. del piano attuativo; illegittimità derivata;


15) nullità, in parte qua, del piano di recupero per violazione dell'art. 21 septies della L. n. 241 del 1990, per effetto della mancanza di oggetto lecito quale elemento essenziale dell'atto;

16) violazione degli artt. 2 e 5 delle N.T.A. del piano attuativo; illegittimità derivata; inefficacia del permesso di costruire;

17) violazione degli artt. 2 e 16 del regolamento regionale n. 2/R approvato con D.P.G.R. 9.2.2007 per inosservanza del rapporto minimo del 25% di superficie permeabile fondiaria;

18) illegittimità del permesso di costruire e del presupposto deposito del progetto strutturale per violazione dell'art. 20 comma 3 del D.L. n. 248 del 2007, come modificato dalla legge di conversione n. 31/2008 e dall'art. 1 bis della L. n. 77 del 2009, nonché per violazione delle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica approvate con decreto del Ministero delle Infrastrutture del 14.1.2008;

19) invalidità del piano di recupero per mancata verifica di assoggettabilità; violazione dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152 del 2006, come modificato dall'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 4 del 2008;



20) inefficacia del permesso di costruire n. 82 del 7.9.2009: richiesta di accertamento e dei provvedimenti conseguenti.

Si sono costituiti in giudizio il Comune di M. e la società M. M. S.

All'udienza del 9 febbraio 2012 la causa è stata posta in decisione.

Motivi della decisione


E' stata eccepita l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva.

Il rilievo è fondato.

Va richiamato, in tema di legittimazione processuale delle associazioni, il prevalente orientamento della giurisprudenza in base al quale, impregiudicato il criterio legale di legittimazione che la attribuisce agli enti a carattere nazionale iscritti nell'apposito elenco tenuto dal Ministero dell'ambiente, ai sensi dell'art. 13 della L. 8 luglio 1986, n. 349, è possibile che tale riconoscimento della titolarità dell'azione sia attribuito ad associazioni locali le quali perseguano statutariamente, in modo non occasionale, obiettivi di tutela di determinati interessi della collettività ed abbiano un adeguato grado di rappresentatività e stabilità in un'area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a fruizione pubblica che si assume lesa (cfr., ex multis, Cons. Stato sez. IV, 8 novembre 2010, n. 7907; T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I, 11 marzo 2011, n. 398).

Per contro, è indubitabile che, anche in materia di interessi diffusi, nel nostro ordinamento non è ammessa l'azione popolare, vale a dire la possibilità per il quisque de populo di intraprendere un'iniziativa giurisdizionale in assenza della titolarità, sul piano sostanziale, di un interesse diretto, concreto e personale che lo ponga su un piano differenziato rispetto alla generalità dei consociati (TAR Toscana, sez. II, 18 novembre 2011, n. 1765).

Orbene, gli enti esponenziali, onde poter essere ammessi alla tutela giurisdizionale, debbono agire per la difesa di specifici fini individuati nello Statuto; tuttavia tale specificità nel caso di specie manca, giacché lo Statuto dell'Associazione ricorrente opera un riferimento generico ed omnicomprensivo alla "finalità di tutelare, sia in sede amministrativa che giurisdizionale, nell'ambito del Comune di M.: l'osservanza da parte



delle pubbliche amministrazioni delle regole e della correttezza di gestione della cosa pubblica nell'interesse generale, la salute, la qualità della vita, l'ambiente, la natura, il paesaggio, l'ecosistema, i beni culturali, il corretto assetto urbanistico, la preservazione dei luoghi da ogni forma di inquinamento" (documento n. 5 depositato in giudizio dalla deducente).

Ciò posto, il Collegio ritiene di aderire all'orientamento giurisprudenziale secondo cui, ai fini della legittimazione ad agire di un'associazione o di un comitato, non è sufficiente il mero scopo associativo o la finalità statutaria per differenziare l'interesse diffuso, specie quando tale scopo si risolva nella finalità di proporre un'azione giurisdizionale o di svolgere un controllo generalizzato sulla legittimità di qualsiasi azione amministrativa nel contesto territoriale di riferimento, "in insanabile contrasto con il carattere di giurisdizione soggettiva che la normativa legislativa e quella costituzionale hanno attribuito al vigente sistema di giustizia amministrativa" (Cons. Stato, sez. VI, 29 maggio 2008, n. 2546; TAR Puglia, Lecce, sez. I, 26 marzo 2010, n. 866).

Inoltre, rileva la circostanza che l'Associazione ricorrente si è costituita nel giugno 2010 (come indicato nella memoria difensiva di replica della stessa depositata in giudizio il 19.1.2012), ovvero pochi mesi prima del ricorso in epigrafe, con la conseguenza che, al momento della proposizione del medesimo, essa non poteva reputarsi radicata nel territorio (TAR Toscana, sez. II, 1 aprile 2011, n. 567).


La carenza di adeguata rappresentatività e radicamento nel territorio deve valutarsi anche in relazione al numero degli associati (TAR Toscana, sez. II, 1 aprile 2011, n. 567), che, stando all'atto costitutivo cui la ricorrente fa riferimento nella memoria depositata in giudizio il 19.1.2012, sono solo diciassette.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione attiva.

Le spese di giudizio, inclusi gli onorari difensivi, sono determinate in Euro 4.000 (quattromila) oltre IVA e CPA, che la ricorrente dovrà corrispondere per metà al Comune di M. e per la restante metà alla società controinteressata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.



Condanna la ricorrente a corrispondere al Comune di M. e alla s. M. M. S. la somma di Euro 2.000 (duemila) oltre IVA e CPA ciascuno, a titolo di spese di giudizio comprendenti gli onorari difensivi.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.